

DIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1994

sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽⁴⁾,

considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali relative agli edulcoranti e alle condizioni di impiego degli stessi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e che esse possono creare condizioni di concorrenza sleale;

considerando che l'obiettivo fondamentale di ogni normativa sugli edulcoranti e sulle loro condizioni di impiego deve risiedere nella protezione e informazione del consumatore;

considerando che, sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e tossicologiche, tali sostanze devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni d'impiego;

considerando che la presente direttiva non incide sulle regole relative a funzioni non connesse con le proprietà edulcoranti delle sostanze da essa contemplate;

considerando che l'impiego di edulcoranti in sostituzione dello zucchero è giustificato per la fabbricazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico, di alimenti non cariogeni o di alimenti senza zuccheri aggiunti,

nonché per prolungare la durata di conservazione mediante la sostituzione dello zucchero, e per la produzione di alimenti dietetici,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.

2. La presente direttiva riguarda gli additivi alimentari, in appresso denominati «edulcoranti», utilizzati:

— per conferire un sapore dolce agli alimenti

— come edulcoranti da tavola.

3. Ai fini della presente direttiva le espressioni «senza zuccheri aggiunti» e «a ridotto contenuto calorico» che figurano nella colonna III dell'allegato sono così definite:

— «senza zuccheri aggiunti»: senza aggiunta di monosaccaridi o di disaccaridi né di qualsiasi prodotto utilizzato per il suo potere edulcorante;

— «a ridotto contenuto calorico»: con contenuto calorico ridotto di almeno il 30 % rispetto all'alimento originario o a un prodotto analogo.

4. La presente direttiva non riguarda i prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti.

Articolo 2

1. Soltanto gli edulcoranti elencati in allegato possono essere immessi sul mercato:

— per la vendita al consumatore finale, o

— per l'impiego nella fabbricazione di alimenti.

2. Gli edulcoranti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, possono essere usati esclusivamente nella fabbricazione degli alimenti elencati nell'allegato e alle condizioni ivi specificate.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 206 del 13. 8. 1992, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1993 (GU n. C 305 del 23. 11. 1993) confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993), posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 81).

3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati in alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente alla direttiva 89/398/CEE ⁽¹⁾, salvo se previsto da disposizioni specifiche.

4. Le dosi massime d'impiego indicate nell'allegato si riferiscono agli alimenti pronti per il consumo e preparati secondo le istruzioni per l'uso.

Articolo 3

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le direttive specifiche che autorizzano l'impiego degli additivi elencati in allegato per funzioni diverse dall'edulcorazione.

2. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le disposizioni comunitarie che disciplinano la composizione e la designazione dei prodotti alimentari.

Articolo 4

In caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, nell'ambito della presente direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 7, se detto prodotto alimentare vada considerato come classificato in una delle categorie che figurano nella colonna III dell'allegato.

Articolo 5

1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione «edulcorante da tavola a base di...» seguita dal/dai nomi delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.

2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli e/o aspartame deve contenere gli avvertimenti seguenti:

- polioli: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»;
- aspartame: «prodotto che contiene una fonte di fenilalanina».

Articolo 6

Prima della scadenza del termine previsto all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 7, disposizioni riguardanti:

- le diciture che devono figurare sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti edulcoranti in modo da mettere in risalto questa caratteristica,
- le avvertenze concernenti la presenza di determinati edulcoranti nei prodotti alimentari.

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

Articolo 7

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato», viene investito della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 8

1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva e in applicazione dei criteri generali dell'allegato II, punto 4 della direttiva 89/107/CEE, gli Stati membri istituiscono un sistema di vigilanza regolare presso i consumatori sul consumo di edulcoranti.

Le modalità di tale sistema di vigilanza sono coordinate secondo la procedura prevista all'articolo 7.

2. Entro cinque anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione, sulla base delle informazioni ottenute grazie al sistema di vigilanza previsto al paragrafo 1, presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito ai cambiamenti verificatisi sul mercato degli edulcoranti, ai livelli di utilizzazione e all'eventuale necessità di apportare ulteriori limitazioni alle condizioni di utilizzazione, anche mediante opportune avvertenze destinate ai consumatori, al fine di evitare un eventuale superamento della dose giornaliera ammissibile. La relazione è eventualmente corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995 al fine di:

- consentire la commercializzazione e l'uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995,
- vietare la commercializzazione e l'uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996; tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle disposizioni adottate.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o

sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

E. KLEPSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BALTAS

ALLEGATO

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 420 E 421 E 953 E 965 E 966 E 967	Sorbitolo i) Sorbitolo ii) Sciroppo di sorbitolo Mannitolo Isomalto Maltitolo i) Maltitolo ii) Sciroppo di maltitolo Lactitolo Xilitolo	Dessert e prodotti analoghi — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — cereali o prodotti a base di cereali per prima colazione a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — confetture, gelatine, marmellate, frutta candita a ridotto contenuto calorico, o senza zuccheri aggiunti — preparati a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti, esclusi quelli destinati alla fabbricazione di bibite a base di succo di frutta Prodotti della confetteria — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti a base di cacao a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti — salse — senape — prodotti di panetteria fine a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti destinati ad un'alimentazione particolare — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi	quantum satis
E 950	Acesulfame K	Bevande analcoliche — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/l 350 mg/l

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 950 (segue)		Dessert e prodotti analoghi	
		— dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— «snacks»: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati	350 mg/kg
		Prodotti della confetteria	
		— prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
		— pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
		— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	2 000 mg/kg
		— sidro e perry	350 mg/l
		— birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	350 mg/l
		— «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %) tranne «Obergäriges Einfachbier»	350 mg/l
		— birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH	350 mg/l
		— birre scure o di tipo oud bruin	350 mg/l
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	800 mg/kg
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1 000 mg/kg
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	350 mg/kg
		— conserve agrodolci di frutta e ortaggi	200 mg/kg
		— conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	200 mg/kg
		— salse	350 mg/kg
		— senape	350 mg/kg
		— prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare	1 000 mg/kg
		— preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto	450 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 950 (segue)		— preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici liquidi — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici solidi	450 mg/kg 350 mg/l 500 mg/kg
		Vitamine e preparati dietetici	2 000 mg/kg
E 951	Aspartame	Bevande analcoliche — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti Dessert e prodotti analoghi — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — «snacks»: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati Prodotti della confetteria — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti — sidro e perry — birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol — «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %) tranne «Obergäriges Einfachbier» — birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH — birre scure o di tipo oud bruin	600 mg/l 600 mg/l 1 000 mg/kg 1 000 mg/kg 1 000 mg/kg 1 000 mg/kg 1 000 mg/kg 1 000 mg/kg 500 mg/kg 1 000 mg/kg 2 000 mg/kg 2 000 mg/kg 1 000 mg/kg 5 500 mg/kg 600 mg/l 600 mg/l 600 mg/l 600 mg/l

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 951 (segue)		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico — preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico — conserve agrodolci di frutta e ortaggi — conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi — salse — senape — prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare — preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto — preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi Vitamine e preparati dietetici	800 mg/kg 1 000 mg/kg 1 000 mg/kg 1 000 mg/kg 300 mg/kg 300 mg/kg 350 mg/kg 350 mg/kg 1 700 mg/kg 800 mg/kg 1 000 mg/kg 600 mg/kg 2 000 mg/kg 5 500 mg/kg
E 952	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca	Bevande analcoliche — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti Dessert e prodotti analoghi — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti Prodotti della confetteria — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/l 400 mg/l 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 952 (segue)		— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti — gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico — preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico — prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare — preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto — preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi	1 500 mg/kg 250 mg/kg 1 000 mg/kg 1 000 mg/kg 250 mg/kg 1 600 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 500 mg/kg
E 954	Saccarina e sali di Na, K e Ca	Bevande analcoliche — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — «gaseosa»: bibita analcolica a base d'acqua, con aggiunta di anidride carbonica, edulcoranti e aromi Dessert e prodotti analoghi — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — «snacks»: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati Prodotti della confetteria — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Essoblaten — pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	80 mg/l 80 mg/l 100 mg/l 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 300 mg/kg 800 mg/kg 200 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 954 (segue)		— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti — sidro e perry — birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol — «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne «Obergäriges Einfachbier» — birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espresse in Na OH — birre scure o di tipo oud bruin — gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico — preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico — conserve agrodolci di frutta e ortaggi — conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi — salse — senape — prodotti della panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare — preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto — preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici liquidi — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici solidi - Vitamine e preparati dietetici	1 200 mg/kg 80 mg/l 80 mg/l 80 mg/l 80 mg/l 80 mg/l 100 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 160 mg/kg 160 mg/kg 160 mg/kg 320 mg/kg 170 mg/kg 240 mg/kg 200 mg/kg 80 mg/kg 500 mg/kg 1 200 mg/kg
E 957	Taumatina	Prodotti della confetteria — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti Vitamine e preparati dietetici	50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 400 mg/kg
E 959	Neoesperidina DC	Bevande analcoliche — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di succo di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	30 mg/l 50 mg/l 30 mg/l

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 959 (segue)		Dessert e prodotti analoghi	
		— dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		— dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		— dessert a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		— dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		— dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		— dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		Prodotti della confetteria	
		— prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	150 mg/kg
		— pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		— sidro e perry	20 mg/l
		— birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	10 mg/l
		— «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %) tranne «Obergäriges Einfachbier»	10 mg/l
		— birra con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH	10 mg/l
		— birre scure o di tipo oud bruin	10 mg/l
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	50 mg/kg
		— conserve agrodolci di frutta e ortaggi	100 mg/kg
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	50 mg/kg
		— conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	30 mg/kg
		— salse	50 mg/kg
		— senape	50 mg/kg
		— prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare	150 mg/kg
		— preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto	100 mg/kg
		— complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi	50 mg/kg
		— complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi	100 mg/kg